

CITTÀ DI PALESTRINA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)

Approvato con atto consiliare n. 50 in data 29/12/2022 in vigore dal 01/01/2023

Modificato con atto del Commissario Straordinario n. 24 in data 25/07/2023 in
vigore dal 01/01/2023

Modificato con atto del Commissario Straordinario n. in data in vigore dal
01/01/2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
Articolo 2 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO.....	2
Articolo 3 - DEFINIZIONI.....	3
Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO.....	4
Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI.....	5
TITOLO II - CATEGORIE.....	6
Articolo 6 - BASE IMPONIBILE.....	6
Articolo 7 - CATEGORIE DI UTENZE.....	7
Articolo 8 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE.....	7
Articolo 9 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	8
Articolo 10 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	9
Articolo 11 - ESCLUSIONE PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI.....	9
Articolo 12 - ESCLUSIONE PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI.....	10
Articolo 13 - SCUOLE STATALI.....	11
TITOLO III - COMMISURAZIONE.....	12
Articolo 14 - COSTO DEL SERVIZIO.....	12
Articolo 15 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.....	12
Articolo 16 - TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE.....	16
Articolo 17 - TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	17
Articolo 18 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	13
Articolo 19 - SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE.....	14
Articolo 20 - MISURAZIONE PUNTUALE.....	14
Articolo 21 - QUOTA VARIABILE MISURATA DELLA TARIFFA.....	15
Articolo 22 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	16
Articolo 23 - TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE AGGREGATE.....	17
Articolo 24 - TARIFFA GIORNALIERA.....	18
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	19
Articolo 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	19
Articolo 26 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE.....	19
Articolo 27 - RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE.....	20
Articolo 28 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	21
Articolo 29 - AGEVOLAZIONI.....	21
Articolo 30 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	22
Articolo 31 - ESENZIONI.....	22
TITOLO V - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONI.....	23
Articolo 32 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	23
Articolo 33 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	23
Articolo 34 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	24
Articolo 35 - BANCHE DATI.....	26
Articolo 36 - VERSAMENTI.....	26
Articolo 37 - RAVVEDIMENTI, IMPORTI MINIMI, DILAZIONI, RATEIZZAZIONI.....	27
Articolo 38 - SANZIONI.....	27
Articolo 39 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO.....	28
Articolo 40 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	28
Articolo 41 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	28
Articolo 42 - NORME DI RINVIO.....	28
Articolo 43 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	29

ALLEGATI

- Allegato 1 – Elenco rifiuti rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici
- Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici
- Allegato 3 – Categorie utenze domestica
- Allegato 4 – Composizione della tariffa

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, per espressa previsione del comma 702 dell'art. 1 Legge 147/13, disciplina l'applicazione nel Comune di PALESTRINA (Comune) della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26/09/2020 n. 116, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.
3. Si applicano alla TARIP in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento Unico delle Entrate Tributarie comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 23/03/2018 e s.m.i.

Articolo 2 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO

1. Il presente Regolamento stabilisce, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, i criteri per la realizzazione nel Comune dei sistemi di determinazione della tariffa puntuale finalizzati ad attuare un effettivo modello tariffario commisurato al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Alla TARIP si applica quanto disposto dall'art. 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.
3. Relativamente alle modalità di determinazione del tributo trova applicazione quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e le Delibere Regolamentari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo, il presente Regolamento fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al Testo Unico dell'ambiente (TUA) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla L. n. 221/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", al Decreto Legislativo 3 Settembre 2020 n. 116 in modifica del TUA, alle norme regolamentari emanate o emanande in materia di gestione rifiuti.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Rifiuto urbano: sono rifiuti urbani:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato 1 prodotti dalle attività riportate nell'Allegato 2;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.
4. Rifiuto speciale:
 - a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 -bis del D. Lgs. 152/2006;
 - c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b -ter) del D. Lgs. 152/2006;

- i) veicoli fuori uso.
5. Rifiuto pericoloso: Rifiuto che presenta delle caratteristiche indicate nell'allegato 1 del Dlgs 152/2006 e susseguente D.Lgs. 116/2020.
 6. Rifiuto non pericoloso: rifiuto che non contemplato nel comma 2 che viene distinto in rifiuto urbano domestico indifferenziato e differenziato generato da utenze familiari e da utenze produttive e/o di servizi che per natura e composizione sono simili ai domestici indicati nell'allegato 1 del presente regolamento che ne costituisce parte integrante prodotti dalle attività commerciali, artigianali industriali e terziarie attive nel territorio comunale.
 7. Rifiuto urbano residuo - RUR: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani conferito in maniera indifferenziata.
 8. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti.
 9. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
 10. Raccolta differenziata: la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
 11. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
 12. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento.
 13. Auto-compostaggio e Compostaggio di Comunità: compostaggio effettuato da singolo utente o da collettività in caso di più utenze della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
 14. Utenze: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.
 15. Utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 16. Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
 17. Utenza aggregata: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. In caso di disaccordo tra i soggetti coinvolti nel vincolo di solidarietà si intende per soggetto passivo:
 - nel caso di locazione il sottoscrittore del contratto di locazione; in presenza di più sottoscrittori, il sottoscrittore più anziano;
 - nel caso di nucleo di residenti l'intestatario del foglio di famiglia;
 - nel caso di eredi che dispongono dell'immobile l'erede più anziano.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. L'amministratore del Condominio o delle aree comuni di locali in multiproprietà o il proprietario degli immobili sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
6. Per le foresterie e gli immobili ad uso abitativo locati/detenuti/condotti da società, associazioni o ditte eventualmente sublocati o assegnati e non adibiti in via continuativa ad abitazione dello stesso nucleo familiare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.

TITOLO II - CATEGORIE

Articolo 6 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARIP è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Avvenute le procedure di allineamento di cui al precedente comma 2, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa tutti i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 6 mq per colonnina di erogazione.
7. Per l'applicazione della TARIP, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1 e, in ogni caso, il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo Articolo 32 - 2 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile a TARIP quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

Articolo 7 - CATEGORIE DI UTENZE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, l'utenza è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.
2. In base alle disposizioni di cui all'articolo precedente, agli effetti dell'applicazione della TARIP, i locali e le aree tassabili delle utenze domestiche sono classificati come da Allegato 3.
3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato 2 (Allegato L-quinquies D. Lgs. 116/2020).
4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche A.te.Co.fin adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie; fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
5. Le attività non comprese in una categoria fra quelle di cui all'Allegato 2, che producono rifiuti urbani, sono associate alla categoria di attività ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. Le superfici di lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. La tassazione è dovuta, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Articolo 8 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente presentata in riferimento a quanto precisato ai successivi commi.
2. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo o residenze sanitarie assistenziali (RSA), comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa (riduzione al 100% nella parte variabile del componente), a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e che l'unità abitativa non sia locata o concessa in comodato d'uso.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per gli alloggi a disposizione dei soggetti residenti, nel caso il numero di occupanti non sia contenuto nella dichiarazione, si assume come numero degli occupanti 1.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante a inizio anno, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Sarà possibile intervenire modificando le risultanze di anagrafe rilevanti ai fini tributari qualora non siano state correttamente acquisite.

Articolo 9 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti a tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, le circostanze di esclusione per inidoneità dei locali a produrre rifiuti devono essere denunciate ai sensi e per gli effetti del successivo comma 2 secondo le modalità di presentazione della dichiarazione; a titolo esemplificativo si elencano le circostanze di esclusione:
 - a) le unità immobiliari inagibili come dichiarate dal contribuente all'Ufficio Tecnico Comunale o come rilevato da quest'ultimo a seguito di sopralluogo;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali piscine, palestre, piste da corsa, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste

l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 10 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'Articolo 9.

Articolo 11 - ESCLUSIONE PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI

1. Non sono soggette a TARIP:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di

prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;

e) le unità immobiliari di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e connesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca, in quanto produttrici di rifiuti speciali.

2. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica l'abbattimento percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori indicati:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	% ABBATTIMENTO SUPERFICIE
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	50%
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
Gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici	30%
Laboratori di analisi	50%
Studi medici	40%
Fonderie, fabbri	50%
Falegnamerie con verniciatura	50%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	30%
Altre attività artigianali che risultino nelle medesime condizioni delle attività sopra elencate	15%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dal punto precedente, gli interessati devono:

a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b. comunicare entro il 31 del mese di MARZO dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento presso imprese a ciò abilitate (Formulari, fatture, MUD, ecc.).

Articolo 12 - ESCLUSIONE PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI

1. Sono escluse, nei limiti e con le decorrenze prescritte dalla legge, limitatamente alla sola parte variabile della TARIP, le superfici delle utenze non domestiche che in base all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, conferiscono al di fuori del servizio pubblico il totale dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di avere avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine stabilito è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
3. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione, all'Ufficio tributi, idonea documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Tributi del Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
4. Le utenze che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, sono obbligati per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. La parte variabile della TARI viene esclusa in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 13 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente nel piano Economico Finanziario costituisce una detrazione dal costo che deve essere coperto con il tributo ai sensi di quanto disposto con delibera dell'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

TITOLO III - COMMISURAZIONE

Articolo 14 - COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo del servizio è riferito al Piano Economico Finanziario secondo le disposizioni impartite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con riferimento alla delibera ARERA 3 Agosto n. 363/2021/R/RIF.
2. Per consentire all'Ente Territorialmente competente la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del PEF il sistema adottato segue le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR-2 concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (allegato A Delibera 363-2021 METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 indicato come MTR-2).
3. Le tariffe sono determinate annualmente a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) sviluppato dai costi del Gestore e dell'Ufficio Ambiente del Comune, approvato dall'Ente Territoriale Competente e validato dell'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti.
6. Almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, il Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il Piano Finanziario definitivo.

Articolo 15 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario e deliberata dal Consiglio Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
2. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
3. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dal comma 668 della legge 147/2013 e s.m.i. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e variabile è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata

tenuto conto dei dati forniti dal gestore e dalle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani conferiti da ciascuna categoria.

4. Nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea saranno progressivamente determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 16 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento finale ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile determinata sulla base dei costi di gestione variabili e una soglia di produzione di rifiuti da parte delle categorie di utenze che fa riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare e della tipologia di categoria non domestica. La composizione della tariffa unitaria con le componenti fissa e variabile è riportata nell'Allegato 4.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa quota fissa e quota variabile sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. In particolare:
 - la tariffa del tributo viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione;
 - la tariffa del tributo per le utenze domestiche viene inoltre modulata secondo i coefficienti rapportati al numero dei componenti;
 - i coefficienti o indici di produttività specifica dei rifiuti e la classificazione delle categorie per le utenze domestiche (abitazioni private) e per le utenze non domestiche (tutte le altre utenze) vengono determinati tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, e del contesto territoriale;

- le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in categorie contributive assoggettabili con la medesima tariffa.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.

Articolo 17 - SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE

1. Ai sensi del primo comma dell’art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, il Comune definisce il numero minimo di conferimenti per il Rifiuto Urbano Residuo, Soglia Minima di Produzione Rifiuti, oggetto di tariffazione a ciascuna tipologia di utenza nell’annualità di riferimento.
2. La delibera di approvazione del piano tariffario individua annualmente per ogni tipologia di rifiuto sottoposto a quantificazione puntuale e per ogni classe e categoria di utenza, domestica e non domestica, la Soglia Minima di Produzione Rifiuti, quale quota del Quantitativo Medio di Produzione Rifiuti, calcolato sulla base dei coefficienti presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità di RUR effettivamente raccolta nel Comune.
3. La Soglia Minima di Produzione è comunque addebitata anche in presenza di conferimenti misurati inferiori alla stessa soglia, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati.
4. Nei casi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all'utente il Quantitativo Medio di Produzione di RUR determinato per classe o categoria come previsto al precedente comma 1, salvo che lo stesso utente dia valida giustificazione, supportata da adeguata documentazione, dell'assenza di quantitativi di rifiuto conferiti.
5. In caso di mancato possesso del contenitore per oggettiva impossibilità di esporlo causa le modalità di svolgimento dell'attività di specifiche ed individuate categorie di utenze, la quota variabile misurata è addebitata mediante l'applicazione della Soglia Minima di Produzione di cui al precedente comma 1.

Articolo 18 - MISURAZIONE PUNTUALE

1. Il Comune, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, ha realizzato un sistema per la misurazione puntuale del rifiuto conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza (domestica e non domestica).
2. Per la misurazione dei conferimenti, le utenze domestiche avranno in dotazione, per la raccolta del Rifiuto Urbano Residuo, sacchi dotati di dispositivo elettronico di identificazione individuale

- e contenitori di differente volumetria con dispositivo elettronico di identificazione individuale. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha obbligo di ritirare la prima dotazione di contenitori dotati di dispositivi elettronici da utilizzare per conferire i RUR prodotti sulla base della disciplina del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
3. L'identificazione dell'utenza, cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuto, avviene in modalità diretta e univoca, attraverso dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito, che consentono di:
 - a. identificare l'utenza che conferisce mediante codice univocamente associato a tale utenza;
 - b. registrare il numero dei conferimenti con la rilevazione delle esposizioni dei contenitori;
 - c. indicare il momento del prelievo per ciascun singolo conferimento, associato al codice;
 - d. misurare la quantità rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume.
 4. Gli strumenti e le attrezzature per la misurazione puntuale del rifiuto sono utilizzati dal Gestore e nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, criteri per la realizzazione nel Comune dei sistemi di determinazione della tariffa puntuale.
 5. Il Gestore, relativamente ai servizi resi all'utenza da computare nella parte variabile della tariffa, trasmette, con la periodicità concordata con il Comune, e comunque in tempo utile all'invio degli avvisi bonari, tutte le informazioni ed i dati rilevanti ai fini del calcolo della TARIP dovuta da ciascun contribuente.
 6. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si può tener conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

Articolo 19 - QUOTA VARIABILE MISURATA DELLA TARIFFA

1. La quota variabile misurata della Tariffa è calcolata sulla base della misurazione, in termini volumetrici, dei rifiuti residui, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta (misurazione indiretta).
2. Il volume dei rifiuti conferito è determinato in base alle dimensioni del contenitore esposto dall'utente e del relativo conferimento nella formula "vuoto per pieno".
3. I parametri della quota puntuale attribuita tramite misurazione del rifiuto conferito sono definiti annualmente contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano il tariffario degli svuotamenti dei sacchi/contenitori concorrenti alla determinazione della parte variabile della tassa sulla base del volume dello stesso o degli strumenti alternativi utilizzati per la raccolta e la misurazione; il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime.

Articolo 20 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni pari all'anno solare di 365, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui inizia l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al mese di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno mese successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno mese successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali hanno effetto dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui ai successivi articoli 30 e 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 21 - TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile misurata è determinata dalla quantità complessiva di rifiuti sottoposti a misurazione conferiti dalla singola utenza, quantità determinata con le modalità previste, applicando la relativa tariffa approvata annualmente.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge.
5. Si considerano pertinenze di abitazione, le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C', intestate di norma a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Nel caso di uno o più locali di categoria catastale 'C' intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verrà assegnato lo stesso numero di componenti familiari l'immobile di riferimento per la determinazione tariffaria e verrà applicata solo la parte fissa.
6. Per le utenze domestiche composte unicamente da garage, cantine o locali di deposito, non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa e comunque adibite ad autorimesse, cantine o locali di deposito, il numero degli occupanti è pari a 1.
7. Le formule di definizione della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 4 "Composizione della tariffa".

Articolo 22 - TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata in relazione alla tipologia di attività svolta.
3. La quota variabile misurata è determinata dalla quantità complessiva di rifiuti sottoposti a misurazione conferiti dalla singola utenza, quantità determinata con le modalità previste, applicando la relativa tariffa approvata annualmente.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera tariffaria, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge.
5. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell'utenza.
6. Le formule di definizione della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 4 "Composizione della tariffa".

Articolo 23 - TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE AGGREGATE

1. I contenitori assegnati alle utenze sono personali ed associati alla utenza individuale. La tariffa viene pertanto commisurata per singola unità abitativa con i criteri di cui agli articoli precedenti.

Articolo 24 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, è istituita la TARIP giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, a qualunque titolo, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottanta tre) giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La TARIP giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla TARIP annuale, rapportata a giorno, attribuita alle categorie previste nell'Allegato 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo pari al 50 (Cinquanta) per cento. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica la TARIP della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo pari al 50 (Cinquanta) per cento.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARIP. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento del Canone Unico di occupazione aree pubbliche (CUP) all'atto dell'occupazione.
5. Per le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso la TARIP giornaliera è ridotta del 20% (venti per cento). La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
 - la superficie occupata;
 - la classificazione dell'occupazione;
 - la misura della TARIP;
 - l'importo complessivamente dovuto;
 - il termine di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 maggio.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta TARIP, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - abitazioni tenute a disposizione per l'intero anno solare: il numero degli occupanti è fissato in una unità.
 - ai sensi dell'art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa della tariffa è ridotta del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, secondo le indicazioni di cui alla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 giugno 2015, n.6.
2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di essere applicate alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, in misura percentuale pari all'incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.
4. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di inserire ulteriori forme di premialità nei confronti dell'utenza, con particolare riguardo a coloro che conferiscono frazioni differenziate presso i Centri di raccolta o Centri per il Riuso, secondo modalità, misure e termini definiti con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 26 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tassa pari al 10% della parte variabile.
2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della Tassa pari al 10% della parte variabile.
3. La riduzione di cui ai precedenti commi, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, a seguito del ritiro dei contenitori del rifiuto organico

consegnati dal soggetto Gestore.

4. Il Gestore ovvero l'Ufficio Ambiente possono in qualunque momento effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, ovvero l'Ufficio Ambiente qualora riscontrino che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, inviano specifica comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune per la reiezione/revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Comune, riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

Articolo 27 - RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, per la sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (di materia o di energia) nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. La riduzione della parte variabile è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.

La percentuale di riduzione della quota variabile è $Pr = Qr/Qt$, dove:

- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd \cdot Sr$ con:
 - Kd - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - Sr - superficie di riferimento.
4. La detrazione è accordata al contribuente nella medesima proporzione, fino a concorrenza del 70% della sola quota variabile.
 5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc., con precisazione del codice A.te.Co.fin), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari di

carico e scarico dei rifiuti nonché la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Articolo 28 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 29 - AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito di interventi socioassistenziali, di assumersi l'onere del pagamento totale o parziale della tariffa a favore di soggetti assistiti dai Servizi sociali, che versino in condizioni di grave disagio sociale, relativamente all'abitazione occupata direttamente.
2. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Riduzione del 50% per le abitazioni occupate dai nuclei familiari con reddito Isee non superiore a € 30.000, con all'interno una persona disabile con invalidità superiore al 75%. La condizione di invalidità deve essere comprovata da apposita certificazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria;
 - b. Riduzione del 20% per le abitazioni occupate dai nuclei familiari con reddito Isee non superiore a € 5.000.
3. Tali agevolazioni, da richiedersi comunque annualmente, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Alla luce di quanto disposto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, può essere prevista con deliberazione del Consiglio Comunale l'applicazione *ope legis* di un bonus sociale in TARI ai nuclei familiari con ISEE inferiore ad un determinato importo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 in caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività, con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere previste agevolazioni, proporzionali ai giorni di chiusura, in favore di particolari categorie di utenze. Nella

delibera verranno altresì disciplinati i criteri e i destinatari del riconoscimento delle agevolazioni. Le agevolazioni possono essere concesse previa richiesta dell'interessato o attribuite d'ufficio per il periodo della sospensione dell'attività ed operano di regola mediante compensazione con la prima scadenza TARIP utile.

6. Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 30 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

Articolo 31 - ESENZIONI

1. La TARIP non si applica, per le utenze domestiche e non domestiche – in via esclusivamente e tassativamente temporanea – nei seguenti casi:
 - a. Alloggi inutilizzati, privi di tutte le utenze e servizi di rete, oltre che vuoti di persone, mobili e cose;
 - b. Immobili in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni.
2. Tali esenzioni si applicano dalla data di presentazione della richiesta, debitamente documentata, e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

TITOLO V - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONI

Articolo 32 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

Articolo 33 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo) o dalla data dell'evento modificativo delle condizioni rilevanti ai fini tributari.
2. Il termine di presentazione della dichiarazione può essere anticipato dal contribuente qualora ne riconosca un vantaggio in termini tributari (perdita rimborso a conguaglio o riduzioni d'imposta). La dichiarazione deve essere presentata utilizzando i modelli ufficiali messi a disposizione dall'ente disponibili presso gli uffici comunali e sul sito internet del comune.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice A.te.Co.fin dell'attività, sede legale), o di colui che intende o presentare denuncia facendosi carico del pagamento del tributo;
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico, e se esistente la scala, il piano, il numero dell'interno, e gli identificativi catastali di foglio mappale e subalterno dei locali e delle aree;
 - la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. Non sono ammessi altri mezzi.
6. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Articolo 34 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, hanno l'obbligo di invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto e dare comunicazione all'Ufficio Tributi.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Prima di accettare qualsiasi tipo di richiesta di movimento sia di immigrazione, emigrazione o cambio di residenza l'Ufficio Anagrafe, previa dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tributi, deve accertarsi che il richiedente abbia adempiuto a tutti gli obblighi dichiarativi previsti dal vigente regolamento tributario.
5. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto procede a richiedere all'Ufficio Tributi l'attestato di avvenuto rispetto dell'obbligo dichiarativo da parte del soggetto istante previsto dal vigente regolamento.
6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o attraverso PagoPA.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento generale delle Entrate comunali.
10. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente Regolamento gli uffici competenti procederanno a concordare in apposito regolamento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie sotto la supervisione del Segretario comunale.

Articolo 35 - BANCHE DATI

1. Il Comune acquisisce dal Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con periodicità, modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
2. Le parti regoleranno con convenzione e/o corrispondenza, la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.
3. Nel caso di variazione del Gestore, il Gestore uscente ha l'obbligo di fornire al Comune la banca dati aggiornata all'ultimo esercizio finanziario.

Articolo 36 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARIP è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii., il pagamento deve essere effettuato in numero di rate ed alle scadenze che verranno stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione di approvazione delle tariffe. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo;
5. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e nel rispetto della Convenzione di Servizio.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Articolo 37 - RAVVEDIMENTI, IMPORTI MINIMI, DILAZIONI, RATEIZZAZIONI

Per le disposizioni concernenti ravvedimento, importi minimi, dilazioni di pagamento, richieste di ulteriore rateizzazione e riscossione si rimanda a quanto stabilito dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 38 - SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% su ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, se applicabili. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472.

Articolo 39 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In sede di prima applicazione del Regolamento esso è individuato nel Funzionario responsabile del Servizio Tributi.

Articolo 40 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 41 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del D.Lgs. 193/2003, del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 in materia di trattamento dei dati personali, nonché di tutti i principi disposti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria

Articolo 42 - NORME DI RINVIO

1. Allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed al sistema di misurazione e fatturazione, la determinazione della tariffa variabile, per il solo anno 2023, in deroga a quanto previsto nel presente regolamento, potrà avvenire, per tutte le tipologie di utenza, a titolo di acconto, adottando per una quota parte il criterio parametrico previsto dal D.P.R. 158/99 (metodo normalizzato), e a copertura del costo del servizio a norma della Legge 147/2013 e della delibera 263/2022 dell'Autorità energia reti ed ambiente (ARERA) con rata finale di conguaglio determinata sulla base degli effettivi svuotamenti della frazione RUR registrati nel corso dell'anno indicato.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARIP, dalla sua entrata in vigore.

3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARIP, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - le leggi nazionali e regionali;
 - il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
 - gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
5. Il rapporto contrattuale con l'utenza viene disciplinato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 ARERA - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – e la scelta effettuata dall'Ente circa lo Schema Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi.
6. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 43 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria concernente in particolare i principi del diritto tributario e la disciplina sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
5. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità e dei precedenti prelievi tributari in conformità alla disciplina regolamentare vigente per ciascun anno di imposta ed entro i termini decadenziali o prescrizione previsti.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 3 – Categorie utenze domestica

Allegato 4 – Composizione della tariffa

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ((allegato L-quater Dlgs 116/2020)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Allegato 2 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (allegato L-quinquies Dlgs 116/2020)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività industriali con capannone di produzione.
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23. Mense, birrerie, hamburgerie.
24. Bar, caffè, pasticceria.
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26. Plurilicenze alimentari e/o miste.
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
28. Ipermercati di generi misti.
29. Banchi di mercato generi alimentari.
30. Discoteche, night club.

Allegato 3 – CATEGORIE UTENZA DOMESTICA

Numero componenti
Famiglia 1 componente
Famiglia 2 componenti
Famiglia 3 componenti
Famiglia 4 Componenti
Famiglia 5 Componenti
Famiglia 6 Componenti o più

Allegato 4 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola:

$$\mathbf{TARIFFA_{dom} = Pf + Pv + Pvb + Pvm}$$

Pf: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa DOMESTICA per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione Ka (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999).

Pv (PV1): QUOTA VARIABILE (canone di utilizzo). È calcolata, per il primo anno di attivazione, sulla base dei costi di gestione variabili della raccolta differenziata ed è da intendersi come l'importo presuntivo dovuto dalla utenza individuale per il conferimento delle quantità di rifiuti differenziati. L'importo relativo è determinato attraverso la definizione dei coefficienti Kb.

Pvb (PV2): QUOTA VARIABILE DI BASE (canone sperimentale di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ipotizzando, in via sperimentale, un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle differenti categorie di utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore ritirato dall'utenza, definendo quindi per ogni categoria DOMESTICA E NON DOMESTICA e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali, presunti statisticamente all'atto dell'avviamento del servizio e rilevati nello svolgimento successivo del servizio.

Pvm (PVcorr): QUOTA VARIABILE MISURATA o corrispettivo. È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dalla utenza individuale per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista. L'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri sulla base del "vuoto per pieno") eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\mathbf{TARIFFA_{dom} = Pf + Pv + Pvb + Pvm}$$

Pf: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999)

Pv (PV1): QUOTA VARIABILE (canone di utilizzo). È calcolata, per il primo anno di attivazione, sulla base dei costi di gestione variabili della raccolta differenziata ed è da intendersi come l'importo presuntivo dovuto dalla utenza individuale per il conferimento delle quantità di rifiuti differenziati.

L'importo relativo è determinato attraverso la definizione dei coefficienti K_d .

P_{vb} (PV_2): QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle differenti categorie di utenze non domestiche. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore ritirato dall'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali, presunti statisticamente all'atto dell'avviamento del servizio e rilevati nello svolgimento successivo del servizio.

P_{vm} (PV_{corr}): QUOTA VARIABILE MISURATA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dalla utenza non domestica individuale per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri sulla base del "vuoto per pieno") eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

APPENDICE REGOLAMENTO COMUNALE TARI IN AGGIORNAMENTO ALLE PREVISIONI DELTESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI TQRIF

Articolo A1

Entrata in vigore delle disposizioni

1. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF - della Delibera di ARERA n. 15/22, il Comune, quale Gestore della qualità contrattuale riguardo i servizi di igiene ambientale, con atto di delibera consiliare numero 10 del 31-05-22, ha scelto il posizionamento nello SCHEMA I - LIVELLO QUALITATIVO MINIMO quale quadrante riferito alla qualità regolatoria ARERA.
2. Le disposizioni di cui alla presente appendice adottata in attuazione della Deliberazione di Arera n. 15/2022 e degli obblighi della qualità contrattuale che ne derivano, entreranno in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2023**.

Articolo A2

Attivazione servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La dichiarazione di cui all'articolo 33 assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *on-line*, compilando il modulo:
 - scaricabile dalla *home page* del sito internet,
 - disponibile presso gli sportelli,
 - compilabile *on-line*.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - a. per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - b. per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Il modello di dichiarazione riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e le indicazioni per reperire la Carta di qualità.

Articolo A3

Risposta alle richieste di attivazione del servizio

1. Le richieste di attivazione del servizio rifiuti producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.
2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di attivazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
3. Il termine di cui al comma 2, si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta.
4. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.

Articolo A4

Variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e/o di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite *e-mail* o mediante sportello fisico e *on-line*, compilando il modulo:
- scaricabile dalla *home page* del sito internet,
 - disponibile presso gli sportelli,
 - compilabile *on-line*.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il modulo per le richieste di variazione e/o di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Articolo A5

Risposta alle richieste variazione e cessazione servizio

1. Le richieste di variazione e/o cessazione del servizio rifiuti, producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio la variazione e/o la cessazione.
2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di variazione e/o cessazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - d) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo A2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo A2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
6. Per l'invio di comunicazioni di variazioni e cessazioni del servizio, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.

Articolo A6

Richieste scritte, reclami, informazioni, rettifiche

1. Il funzionario responsabile della Tari, in caso di segnalazione scritta inviata dall'utente, classifica tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo o alla richiesta di informazione scritta.
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alla richiesta di rettifica degli importi addebitati.
5. I termini in cui ai precedenti commi, si computano dalla data di ricevimento da parte dell'Ente della richiesta scritta dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

Articolo A7

Procedura reclami e rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare allo Sportello TARI, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo A2, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 34.
2. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla *home page* del sito internet dell'Ente, disponibile presso lo Sportello TARI, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
4. Gli operatori addetti del servizio telefonico o allo Sportello TARI indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Articolo A8

Risposte alle richieste scritte

1. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati contiene i seguenti elementi minimi comuni alle tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 - c) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - e) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
2. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'Ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, Ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente Art. A7 comma 2 lett b).
5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo A9

Termine per il pagamento

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
2. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

Articolo A10

Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI

1. L'Ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Articolo A11

Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. L'Ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'Articolo 37:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Articolo A12

Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo A11 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Articolo A13

Norme di rinvio

1. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.